

La didattica universitaria costituisce un elemento portante della vita accademica per entrambe le parti coinvolte, personale docente e componente studentesca. **Non separabile dalla ricerca, ne costituisce il primo banco di prova, ponendosi nel contempo come il possibile ed inatteso luogo generativo di ulteriori linee d'indagine.** È dunque necessario riservare a essa, con continuità e non sporadicamente, la giusta attenzione. Per ripensarla, ridiscuterla, migliorarla. **Si parla di didattica, ma nello stesso tempo si parla di ricerca.**

Un rilievo particolare hanno assunto e assumono le iniziative concretamente messe in campo volte alla **formazione in servizio del personale docente**, a testimonianza della costante sensibilità espressa al riguardo dal nostro Ateneo. Sembra tuttavia mancare una discussione aperta nel merito, che metta a tema **le ragioni, il senso, le finalità, i modelli possibili** cui ispirarsi. Il personale docente non dovrebbe trovarsi nella **riduttiva condizione di mero destinatario di unità formative precostituite**, chiamato a prendere semplicemente atto dell'offerta formativa. Dovrebbe al contrario essere parte non secondaria di un **dibattito fecondo e plurale** e di uno **scambio di idee ed esperienze** capace di condurre a esiti rispondenti alle diverse esigenze. In qualità di docenti impegnati nella didattica e nella ricerca universitaria, riteniamo utile proporre all'attenzione dell'Ateneo, delle colleghe, dei colleghi e della popolazione studentesca, con spirito collaborativo, alcuni **problemi e punti critici legati alle esperienze passate e presenti dedicate alla "innovazione didattica"**, e alla forma che questa ha via via preso. Che pare in via di definitivo consolidamento. Partendo da alcune premesse che ci paiono prioritarie.

1. La formazione didattica rivolta a docenti, ricercatori e ricercatrici, in sé strumento fruttuoso per aggiornare e riesaminare periodicamente la pratica dell'insegnare, dato che chi insegna ha sempre qualcosa da imparare, **deve potersi svolgere su base volontaria senza costituire un obbligo professionale.**
2. Legata alla volontarietà della formazione didattica universitaria è **la pluralità dei modelli formativi.** Non può darsi, a nostro avviso, un modello unico di didattica, indiscusso e istituzionalizzato. Ciò lederebbe il principio della libertà d'insegnamento in quanto libera manifestazione del proprio pensiero didattico da parte di chi

insegna. Difficile accogliere un'impostazione per la quale qualcuno, fosse anche esperto nelle tecniche didattiche, dice a qualcun altro come debba svolgere le proprie lezioni presentando *un* modello possibile di didattica come *il* modello. Nessuno inoltre dovrebbe essere chiamato a svolgere le proprie lezioni in una modalità da cui, per fondate e motivate ragioni, dissente.

3. Ogni modello didattico preposto alla formazione didattica dei docenti, dovrebbe inoltre sempre **giustificare i propri assunti fondamentali e i propri presupposti, i propri concetti costitutivi, la ragionevolezza e le motivazioni degli strumenti e dei metodi implicati**, e non porsi come un dispositivo che si valida da sé presentandosi in modo auto-evidente come innovativo e necessario. Questo è quanto ci si attende da una istituzione come quella universitaria: **il pluralismo didattico giustificato sottoposto al permanente vaglio e riesame critico.**
4. **La didattica universitaria dovrebbe essere plurale e non standardizzata** dovendo anche tenere conto delle ampie e articolate **differenze disciplinari** presenti nel mondo accademico. Ogni disciplina ha sue proprie tradizioni ed esigenze didattiche legate a specifiche linee di ricerca, sue proprie finalità e indirizzi irriducibili a modelli unici, che risulterebbero astratti e poco produttivi se generalizzati.
5. **La didattica**, a nostro avviso, **non dovrebbe essere pensata come un contenuto a sé stante di carattere generale e trasversale, normativo e applicabile in modo indifferenziato.** Essa è sempre didattica di qualche cosa perché legata a specifici contenuti scientifici e culturali. Strumenti e metodi non dovrebbero essere intesi come contenuto e sostanza di una disciplina particolare (la didattica), ma semplicemente come mezzi legati a un fine. **Spetta a chi insegna una disciplina specifica identificare il fine dell'insegnamento particolare**, ed è solo a partire da esso che si è chiamati a pensare – anche in relazione ai saperi di ambito didattologico – i mezzi e gli strumenti più idonei a raggiungerlo. La competenza didattica è di chi insegna la specifica disciplina che, conoscendo in profondità i contenuti del suo insegnamento, mai riducibili o riconducibili a modelli didattici generali, ne individua le finalità e i mezzi per raggiungerle, a partire dal proprio giudizio responsabile.
6. Le **tecnologie** per la didattica fanno parte della didattica universitaria perché l'Università non è un corpo separato dall'evoluzione sociale, e dunque tutti gli strumenti tecnologici entrano a pieno titolo nel lavoro accademico, didattico e di

ricerca. Tuttavia, a nostro avviso, le tecnologie, per la loro stessa natura, non sono neutrali e per questo motivo rischiano di indirizzare le attività didattiche conformandole a standard predefiniti. Ciò può accadere se esse sono assunte in modo irriflesso e non pensato. Se intese come inevitabili e fuori discussione, sottraendo a chi insegna il giudizio circa il loro impiego a seconda delle sue specifiche esigenze formative. Esse andrebbero sempre concepite come mezzi di straordinaria utilità da impiegarsi come esito del giudizio didattico del docente, e non come un fine in sé.

7. **La modalità “duale” di didattica**, attualmente in essere come ragionevole soluzione di compromesso per fronteggiare la situazione pandemica garantendo la continuità e la piena effettività degli insegnamenti, **va intesa, a nostro avviso, come temporanea perché legata a uno stato di emergenza**. Per i suoi evidenti limiti e le non poche problematiche riscontrate, che non concernono solo aspetti meramente tecnici ma la sostanza stessa e le ragioni dell’insegnare, essa andrà sospesa una volta cessato lo stato di emergenza. **Tutto ciò che consegue a uno stato di emergenza è fuori discussione. Cessato il quale, la eccezionalità non dovrebbe tramutarsi in nuova ordinarietà.**